

D.M. 22-11-1996

Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus".
(G.U. 05-12-1996, n. 285, Serie Generale)

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c));

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune regioni sono state segnalate infezioni del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus in materiale di propagazione introdotto nel territorio nazionale;

Considerato che una seria minaccia incombe sulle coltivazioni di agrumi presenti nel territorio nazionale in quanto il virus può essere diffuso localmente da vettori naturali (afidi) e facilmente a distanza con il materiale di propagazione ed il commercio delle piante ornamentali;

Considerato che l'arancio amaro, portinnesto molto suscettibile al CTV è il più diffuso negli agrumeti italiani;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta diretta contro il CTV e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione delle infezioni;

Udito il parere n. 31/96 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il Citrus Tristeza Virus;

Decreta**Art. 1. - Scopo generale**

La lotta contro il virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2. - Ispezioni sistematiche

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e frangiventi di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei vivai, negli agrumeti, nei giardini, negli orti botanici, nelle collezioni varietali, nei parchi pubblici e privati, su tutto il materiale introdotto anche per scopi scientifici secondo i criteri di cui all'allegato I.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti e, nel caso di ospiti asintomatici, in appropriate analisi, in particolare saggi immunoenzimatici, confermati ove occorra da saggi biologici.

Detti saggi devono essere eseguiti dai servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di laboratori specializzati. I saggi di conferma e di caratterizzazione dei ceppi sono demandati ai laboratori ufficiali autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3. - Denuncia dei casi sospetti

E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di infezione da virus della tristezza al servizio fitosanitario regionale che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus della tristezza.

In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di Citrus Tristeza Virus può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali dal vivaio o dall' area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di rimozione.

Art. 4. - Accertamento ufficiale di un caso

Qualora le analisi virologiche ufficiali confermino la presenza di Citrus Tristeza Virus in un campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminato il campo da cui è stato raccolto il campione e le piante a dimora, in vivaio ed in contenitori, risultate infette, devono essere immediatamente estirpate e distrutte.

Le altre piante della stessa specie e partita e quelle dei campi limitrofi per un raggio di m 500 devono essere saggiate per almeno tre anni secondo lo schema operativo di cui all' allegato 1.

Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30% l' intero impianto deve essere estirpato e distrutto.

Nei vivai ove si riscontri presenza di piante infette, l' intero assortimento di piante del lotto, della varietà o del portinnesto interessati dalla malattia deve essere estirpato e distrutto.

Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l' origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di Citrus Tristeza Virus.

L' estirpazione e la distruzione dei materiali infetti deve avvenire a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.

Art. 5. - Campi di piante madri

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di piante infette si deve procedere alla distruzione delle stesse e sospendere il prelievo del materiale di propagazione fino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni.

Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di m 500 da un focolaio di CTV non può essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non sarà eradicato e comunque dopo specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Le piante di agrumi di campi limitrofi a quelli con infezioni da CTV non possono essere utilizzate per il prelievo di materiale di propagazione fino a quando non saranno tutte preventivamente controllate per almeno tre anni e saggiate singolarmente.

Art. 6. - Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione

E' fatto obbligo a chiunque di denunciare al servizio fitosanitario regionale l' ubicazione ed il numero delle fonti di approvvigionamento nazionali del materiale di propagazione almeno quattro mesi prima del prelievo del materiale medesimo.

Tali fonti di approvvigionamento del portinnesto e della varietà devono essere sottoposte a controlli preventivi mediante rilievi visivi per accertare lo stato sanitario generale e saggi immunoenzimatici e ove necessario, biologici per accertare l' assenza di infezioni da CTV.

E' fatto obbligo a chiunque metta a dimora piante di agrumi, di utilizzare piante certificate esenti da CTV.

Qualora il materiale di propagazione e le piante di agrumi siano provenienti da un Paese estero è fatto obbligo di comunicarne l' origine al servizio fitosanitario regionale prima dell' innesto e della messa a dimora.

Art. 7. - Detenzione piante infette

E' vietata a chiunque la detenzione e la manipolazione di piante infette da Citrus Tristeza Virus.

E' fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da Citrus Tristeza Virus di darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale che ne informerà il servizio fitosanitario centrale.

Art. 8. - D e r o g h e

Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell' art. 7 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell' organismo nocivo e non creino rischio di diffusione dello stesso.

Le piante infette dal virus CTV devono essere conservate in apposite serre a rete anti-insetto, di cui all' allegato II e qualsiasi movimento del materiale deve essere registrato su apposito registro vidimato dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 9. - Denuncia degli inadempimenti

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all' autorità giudiziaria a norma dell' art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.